

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1966

Modifiche agli articoli 99, 341, 342, 343, 583 e 625 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Sottopongo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che ha per oggetto alcune modifiche urgenti al Codice penale.

Premetto che: *a)* l'urgenza delle modifiche proposte è riconosciuta unanimemente da quanti per ragioni pratiche o di studio si interessano della legislazione penale vigente nel nostro paese. Si può, senz'altro, aggiungere che alcuni temi, tra quelli considerati in questo disegno di legge, hanno suscitato l'attenzione anche di ambienti diversi da quelli forensi, universitari, tecnici; *b)* con le presenti proposte modifiche non si intende affrontare tutto ciò che c'è da rinnovare nel Codice penale, ma soltanto ciò che alla mia valutazione è parso non più assoggettabile a rinvio; *c)* le proposte modifiche, peraltro molto limitate, non incidono, se non molto settorialmente, nel sistema penale vigente, il quale potrà anche essere — ed è augurabile che ciò avvenga — totalmente rinnovato, ma non può essere, per così dire, deformato, nel che sta la ragione della prudenza con cui le modifiche vanno proposte, nel momento stesso in cui si prende atto della lentezza con cui si mostra di voler procedere al rinnovamento della legislazione. Un sistema penale, infatti, valido o non

valido che sia, ha una sua organicità unitaria, che va rispettata, se non si vuol cadere in non tollerabili empirismi, contro i quali resiste ogni istanza scientifica.

\* \* \*

Con l'augurio, dunque, che le più volte annunciate riforme della legislazione — quella penale e processuale in specie — non si facciano più oltre attendere, con il presente disegno, che ora brevemente illustrerò, si accorda valore alla validità rinnovatrice della « novella », a patto che essa si presenti urgente e inderogabile e che, attraverso essa, non si vogliano affrontare e risolvere problemi, da affidare soltanto a una riforma generale e totale.

\* \* \*

L'attuale regime penale per quanto attiene alla recidiva (articolo 99 del Codice penale), all'oltraggio (articoli 341 e seguenti), alle aggravanti della lesione personale (articolo 583 del Codice penale) e alle aggravanti del furto (articolo 625 del Codice penale), ha servito così male le più elemen-

tari esigenze di giustizia e di equità, da imporre delle modifiche urgenti, che ben riescono ad esser contenute nell'ambito di quei principi generali più sopra accennati.

*Recidiva.* — Ferme e rispettate le premesse teorico-criminologiche, in base alle quali il recidivo è assoggettato a un trattamento diverso da quello usato per chi viola per la prima volta la legge penale, la modifica proposta riguarda soltanto i limiti minimi degli aumenti di pena, concedendo al giudice una più larga e più opportuna discrezionalità, che serva ad evitare certi aggravamenti di pena, i quali allo stato delle cose vanno definiti addirittura brutali, mentre non sia di ostacolo a una opportuna, adeguata e socialmente necessaria valutazione della condizione di recidivo.

*Oltraggio.* — Evidentemente ispirati a una concezione autoritaria dello Stato, i delitti di oltraggio sono previsti con dei minimi edittali, che nella gran parte dei casi risultano non adeguati ai fatti da giudicare; e, in talune ipotesi, importano pene che, anche nei massimi edittali, sono sproporzionate e inaccettabili dalla più elementare sensibilità democratica.

*Aggravanti della lesione personale.* — Allo scopo di evitare, con un disegno di legge come il presente, di affrontare il tema di fondo costituito dalla necessità che sia prevista di nuovo la preterintenzionalità nella lesione (tema che investe il sistema: preterintenzione, regime delle circostanze, eccetera), la modifica che si propone dell'articolo 583 del Codice penale ha tratto solo alla

entità delle pene. Queste, trattandosi di aggravanti che si sottraggono a una valutazione della colpevolezza, dell'elemento psicologico, sono attualmente previste in misura troppo alta, così come la pratica forense quotidianamente denuncia. Di passaggio non si vuole omettere di osservare che, almeno in certe previsioni, l'articolo 583 del Codice penale non ci pare che rispetti l'articolo 27 della Carta costituzionale.

*Aggravanti del furto.* — Nel caso delle aggravanti del furto, che sono state oggetto di aspre critiche in tutti i settori della pubblica opinione, alle ragioni esposte più sopra parlando delle aggravanti della lesione personale, viene ad aggiungersi il rilievo che l'articolo 625 è congegnato in modo tale da escludere il possibile ricorso al giudizio di equivalenza o prevalenza tra aggravanti e attenuanti e che, in caso di concorso di aggravanti, scatta una sorta di crudele ingragnaggio, in base al quale i minimi edittali della pena da irrogare probabilmente superano per brutalità i rigori di quell'articolo 99, del quale si è discusso in principio. E ciò per tacere del tutto sulla significativa e sistematica diversità di trattamento tenuta presente nell'articolo 640 (truffa) e 646 (appropriazione indebita).

\* \* \*

Onorevoli colleghi, son certo che condiderete i motivi e i fini che mi hanno spinto a proporre le presenti modifiche, alle quali chiedo che vogliate concedere la vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli articoli 99, 341, 342, 343, 583 e 625 del Codice penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

*« Art. 99 (Recidiva).*

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può soggiacere a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo la esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena;
- 4) se concorrono più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo e nei casi previsti nei capoversi precedenti, può essere fino a due terzi, purchè esso non sia maggiore delle pene riportate con le precedenti condanne.

Degli aumenti di pena previsti in questo articolo non si tiene conto agli effetti delle disposizioni previste dal capo II, sezione II del Codice di procedura penale ».

*« Art. 341 (Oltraggio a un pubblico ufficiale).*

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (357), in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chi commetta il fatto mediante comunicazione telegrafica

o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone (344) ».

« Art. 342 (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*).

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione fino a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

« Art. 343 (*Oltraggio a un magistrato in udienza*).

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

« Art. 583 (*Circostanze aggravanti*).

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da due a cinque anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona of-

fesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da tre a sette anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa ».

« Art. 625 (Circostanze aggravanti).

La pena è della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a lire 300.000:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduca o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è aumentata ».